

Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri laureati - Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali dei Geometri e Geometri laureati, a norma dell'articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

APPROVATO CON DELIBERA DEL 19 NOVEMBRE 2012

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di designazione dei membri dei Consigli di disciplina territoriali dei Geometri e Geometri Laureati, in attuazione dell'art. 8, comma 3, del dpr 7 agosto 2012 n. 137.

Art. 2 (Consigli di disciplina territoriale)

1. Ai sensi dell'art. 8 del dpr 7 agosto 2012 n. 137, presso i Consigli territoriali dei Collegi dei Geometri e Geometri Laureati sono istituiti i Consigli di disciplina territoriali ai quali sono affidati i compiti di istruzione e di decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

2. I Consigli di disciplina di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Collegi territoriali, individuati sia tra gli iscritti all'albo, sia tra professionisti e(o) esperti esterni alla Categoria.

3. Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo o, qualora vi siano componenti non iscritti all'Albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, qualora vi siano componenti non iscritti all'Albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

4. Nei Consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti è prevista l'articolazione interna in Collegi di disciplina, ciascuno dei quali è composto da tre Consiglieri.

5. I Consigli di disciplina territoriali operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari sul procedimento disciplinare.

Art. 3 (Cause di incompatibilità)

1. La carica di Consigliere dei Consigli di disciplina territoriali dei Geometri e Geometri Laureati è incompatibile con quella di Consigliere, Revisore nonché con qualunque altra carica elettiva ricoperta in seno al corrispondente Collegio, o in seno a un Collegio territoriale di altro ordinamento professionale, oltre che con la carica di Consigliere Nazionale.

Art. 4 (Requisiti di onorabilità e professionalità)

1. I componenti dei Consigli di disciplina territoriali dei Geometri e Geometri Laureati sono nominati dal Pre-

sidente del Tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai Consigli dei corrispondenti dei Collegi territoriali.

2. Gli iscritti al Collegio che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente il Consiglio di disciplina territoriale devono presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio del Collegio territoriale di appartenenza.

3. La candidatura è presentata secondo procedure e modalità stabilite dal Collegio territoriale di appartenenza e rese note agli iscritti mediante pubblicazione sulla pagina principale del sito internet dell'Ente medesimo (o, in mancanza, con ogni altro mezzo idoneo allo scopo). Gli iscritti hanno l'obbligo di allegare alla propria candidatura un curriculum vitae, compilato conformemente al modello predisposto dal Collegio territoriale di appartenenza e pubblicato sul sito internet di quest'ultimo (o, in mancanza, con ogni altro mezzo idoneo allo scopo). La mancata allegazione del curriculum vitae determina l'immediata esclusione del candidato dalla procedura di selezione.

4. All'atto della candidatura, gli iscritti devono dichiarare, altresì, a pena di inammissibilità:

- di essere iscritti all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati da almeno 5 anni;

- di non avere legami di coniugio ovvero di parentela e(o) di affinità entro il 4° grado con altro professionista eletto nel Consiglio del Collegio territoriale di appartenenza;

- di non avere legami derivanti dallo svolgimento in comune di un'attività professionale e(o) imprenditoriale con altro professionista eletto nel Consiglio del Collegio territoriale di appartenenza;

- di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti.

La mancanza di uno o più dei sopraindicati requisiti costituisce causa di ineleggibilità, la quale -previo accertamento del Presidente del Tribunale - si traduce in causa di decadenza quando sopravviene alla nomina a componente il Consiglio di disciplina, ossia quando il Consigliere perde un requisito di eleggibilità nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni.

5. È facoltà del Collegio territoriale inserire nell'elenco di cui al precedente comma 1 dei componenti esterni, non iscritti all'albo. Per tali componenti i Consigli

territoriali di disciplina la scelta del candidato avviene ad opera del Collegio territoriale, d'intesa con l'interessato o tramite richiesta al rispettivo organismo di categoria. I componenti esterni possono essere individuati, previa valutazione del curriculum professionale e in assenza di cause di ineleggibilità di cui al precedente comma 4, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- iscritti da almeno 5 anni agli albi delle professioni regolamentate giuridiche e tecniche;
- esperti in materie giuridiche o tecniche di comprovata e pluriennale esperienza in materia disciplinare.

Art. 5 (Nomina)

1. Entro sessanta giorni dal suo insediamento il Consiglio del Collegio territoriale è tenuto a predisporre un elenco di candidati, selezionati con delibera motivata a seguito dell'esame dei *curricula* prodotti, il cui numero complessivo deve essere pari al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale sarà successivamente chiamato a designare. Almeno due terzi dei componenti l'elenco dei candidati deve essere costituito da iscritti all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati.

2. Qualora, entro il termine di cui al precedente comma 1, non sia pervenuta alcuna candidatura, o il numero di candidature risulti insufficiente, il Consiglio del Collegio territoriale procede d'ufficio a integrare il relativo elenco, previa acquisizione del consenso degli interessati a ricoprire l'incarico.

3. Dopo l'approvazione con apposita deliberazione consiliare, l'elenco dei candidati è senza indugio pubblicato sul sito internet del Collegio territoriale, in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale (o, in mancanza, con ogni altro mezzo idoneo allo scopo).

4. L'elenco dei candidati - unitamente ai loro *curricula* professionali - è immediatamente trasmesso, con PEC o altro mezzo espressamente previsto della legge, al Presidente del Tribunale del circondario individuato a norma del comma 1, affinché questi provveda, senza indugio, a nominare i membri effettivi e i membri supplenti del Consiglio di disciplina territoriale, interni ed esterni all'albo del corrispondente Collegio territoriale.

5. La nomina dei componenti del Consiglio di disciplina è immediatamente comunicata agli uffici del corrispondente Collegio territoriale, per consentire - su iniziativa del Presidente - il successivo insediamento dell'organo e assicurare la pubblicazione sul sito internet dell'Ente medesimo, in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale (o, in mancanza, con ogni altro mezzo idoneo allo scopo).

6. All'immediata sostituzione dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione, si provvede per mezzo dei componenti supplenti già nominati dal Presidente del Tribunale, seguendo l'ordine all'uopo da

questi prestabilito. Qualora non sia possibile procedere nel senso indicato, per essere terminati i membri supplenti, si procederà alla formazione di una lista composta da un numero di componenti doppio rispetto a quelli da sostituire, individuati discrezionalmente dal Consiglio del Collegio territoriale, all'interno della quale il Presidente del Tribunale sceglierà il nuovo consigliere. Le comunicazioni avverranno sempre con PEC o altro mezzo espressamente previsto della legge.

Art. 6 (Durata e prorogatio)

Il Consiglio di disciplina territoriale resta in carica per il medesimo periodo del corrispondente Consiglio del Collegio territoriale ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento effettivo del nuovo Consiglio di disciplina.

Art. 7 (Commissariamento)

Ai sensi dell'art. 8, comma 12, del dpr 7 agosto 2012 n. 137, il Ministro della Giustizia può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del Ministro della Giustizia, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina di componenti che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette.

Art. 8 (Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione della presente normativa, l'elenco dei candidati - di cui al precedente articolo 5, comma 1° - dovrà essere inviato al Presidente del competente Tribunale da parte dei Consigli dei Collegi territoriali in carica entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

2. Fino all'insediamento dei nuovi Consigli di disciplina la funzione disciplinare di loro competenza è esercitata dai Consigli territoriali, in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

3. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali sono regolati in base al comma 2. La pendenza del procedimento disciplinare è valutata con riferimento alla data di adozione della delibera consiliare di apertura del procedimento disciplinare.

Art. 9 (Pubblicità ed entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel sito internet e nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.